



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice monocratico per le pensioni

cons. Gioacchino Alessandro

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 278/2024

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **69355** del registro di segreteria,
promosso con ricorso in riassunzione depositato il 30 ottobre 2023 ad
istanza di: **P. C.** (OMISSIS) nata OMISSIS ed ivi residente OMISSIS,
rappresentata e difesa dall'AVV. **VINCENZO INGLIMA**
(NGLVCN86R29B429C) del Foro di Palermo e con questi
elettivamente domiciliata presso il di Lui studio sito in Palermo alla Via
Nicolò Turrisi 13, giusta procura in calce al presente ricorso, con
espressa indicazione del n. fax 091/5640736 e dell'indirizzo pec
vincenzoinglima@pecavvpa.it, presso cui dichiara di voler ricevere
ogni avviso e comunicazione ex artt. 133 co. 3 e 176 co. 2 c.p.c.;

CONTRO

- **MINISTERO dell'Istruzione e del Merito** (C.F. 80185250588), in
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (C.F.:
80027950825, P.E.C.: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it), nei cui
uffici siti in Palermo, Via Mariano Stabile n. 182, è ex lege domiciliato;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** in persona

del Dirigente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato ai sensi dell'art. 158 Codice Giustizia Contabile, dal dott. Renzo Cavadi e dal dott. Pietro Velardi, funzionari del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia - Ufficio I, Ambito Territoriale di Palermo - Via della Ferrovia a San Lorenzo n. 54 - Palermo (PA), presso il cui Ufficio è stato eletto domicilio, pec: usppa@postacert.istruzione.it;

Visti il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 16 luglio 2024, con l'assistenza del segretario d'udienza sig.ra Caterina Maniscalco, l'avv. Massimiliano Marinelli, in sostituzione dell'avv. Inglima per parte ricorrente, e l'avv. Laura Cacopardi per il Ministero dell'Istruzione, come da verbale.

Ritenuto in

FATTO

1. La sig.ra C. P., dipendente del Ministero dell'Istruzione, confermata in ruolo dal 7 aprile 2014 ed attualmente in servizio presso l'Istituto comprensivo DE AMICIS - DA VINCI di Palermo, premesso che è dipendente in ruolo del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca a decorrere dal 6 ottobre 2000, atteso che dall'ottobre del 2000 all'aprile dell'anno 2014 – data di immissione in ruolo – ha avuto n. 18 contratti di lavoro a tempo determinato, e di avere presentato domanda di riconoscimento del periodi di attività c.d. pre-ruolo, contestava il decreto di ricostruzione di carriera n. 604 emesso dall'Amministrazione scolastica in data 22 ottobre 2014 nella parte in cui ha riconosciuto al ricorrente soltanto anni 9, mesi 2, giorni 14 e non a suo dire anni 12,

mesi 5 e giorni 22, e pertanto, assumendo che tale provvedimento fosse errato, adiva questo Giudice chiedendo di *accertare e dichiarare il diritto della sig.ra C. P. al riconoscimento integrale del periodo pre – ruolo (ottobre 2000 – settembre 2014) per un totale di anni 12 – mesi 5 – giorni 22 e conseguentemente, ➤ condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio scolastico per la Regione Sicilia al ricalcolo del periodo pre – ruolo nella sua interezza con conseguente riconoscimento di anni 12 – mesi 5 e giorni 22 di anzianità utile ai fini giuridici ed economici. ➤ con vittoria di compenso professionale del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che, ex art. 93 c.p.c., si dichiara antistatario per aver anticipato spese e non aver riscosso onorari.*

2. L'Ufficio scolastico regionale si costituiva in proprio eccependo il difetto di giurisdizione del giudice contabile in ordine alla domanda di ricostruzione di carriera, l'inammissibilità della causa petendi e l'infondatezza della pretesa relativa al riconoscimento integrale dell'anzianità tramite servizio pre-ruolo; deduceva altresì sulla compatibilità della normativa scolastica nazionale con quella comunitaria ed eccepiva, infine e in subordine, la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c..

Concludeva, in memoria chiedendo, *In via preliminare: -Accertare e dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice ordinario sezione lavoro. -Accertare e dichiarare inammissibile l'atto introduttivo del presente giudizio per inesistenza/inesattezza della causa petendi e del petitum. In via*

subordinata: -Accertare e dichiarare la legittimità dell'operato svolto dall'amministrazione scolastica che ha applicato correttamente i parametri di legge nella ricostruzione di carriera eseguita nei confronti del ricorrente. In via principale e nel merito: -Respingere, interamente, il proposto ricorso, poiché palesemente infondato in fatto e in diritto, nonché carente di prova. -Contenere, in subordine, qualsivoglia dispositivo di condanna in ordine a differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente da ciascun rateo stipendiale. IN VIA ISTRUTTORIA: In relazione alle richieste istruttorie della controparte, ci si oppone alla chiesta CTU contabile per i seguenti motivi: • per quanto illustrato in ricorso, la richiesta di CTU è pretestuosa e inconferente, in quanto la ricostruzione di carriera del ricorrente è stata già correttamente effettuata dall'amministrazione, nel rispetto della normativa vigente; • Il calcolo dell'anzianità di servizio rientra tra le competenze esclusive dell'Amministrazione, con successivo visto e controllo da parte del MEF RTS.

Produceva lo Stato matricolare della ricorrente e il Decreto ricostruzione di carriera ricorrente.

3. Con successiva memoria depositata il 3 luglio 2024 si costituiva il Ministero a mezzo dell'Avvocatura dello Stato.

Osservava anzitutto che la legittimazione processuale passiva spetta esclusivamente al Ministero, in quanto l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia è soggetto sfornito di legittimazione processuale, essendo lo stesso una struttura interna al Ministero, non dotata di soggettività giuridica sul piano dei rapporti processuali esterni (v. Cassazione civile

sez. lav., n. 32938 del 09/11/2021),

Quindi eccepiva, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del Giudice contabile sulla domanda spiegata da parte ricorrente, sostenendo che, nel caso di specie, sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, trattandosi di controversia concernente il riconoscimento di un diritto soggettivo (i.e. diritto alla ricostruzione della carriera), seppur, come specifica parte ricorrente, ai fini dell'anzianità di servizio e del montante contributivo.

Concludeva, pertanto, chiedendo di *dichiarare il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda spiegata da controparte, a favore del Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro. Con vittoria di spese e competenze.*

4. All'odierna udienza pubblica, l'avv. Massimiliano Marinelli in sostituzione dell'avv. Inglima per parte ricorrente ha aderito all'eccezione di difetto di giurisdizione, l'avv. Laura Cacopardi dell'Avvocatura dello Stato per il Ministero ha insistito nella suddetta eccezione e chiesto la decisione della causa.

Il Giudice poneva la causa in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice adito, come peraltro eccepito dall'amministrazione e in senso adesivo anche da parte ricorrente.

È noto che la giurisdizione in materia pensionistica devoluta alla Corte dei conti è esclusiva e ricomprende tutte le controversie funzionali alla

pensione: oltre a problemi relativi al sorgere e modificarsi del diritto alla pensione, la Corte si occupa anche dei problemi connessi, quali riscatto di periodi di servizio, ricongiunzione di periodi assicurativi, assegni accessori, interessi e rivalutazione, recupero di somme indebite (cfr., ex multis, Cass. Sez. Unite 9 giugno 2016 n.11849, 27 marzo 2017 n. 7755, 18 ottobre 2018 n. 26252) ma tale affermazione va correttamente intesa secondo gli insegnamenti della Cassazione di cui appresso si dirà.

Nel caso di specie, va, invero, ritenuta la giurisdizione ordinaria e non quella della Corte dei Conti alla luce dei principi posti dalla Suprema Corte (ex plurimis, S.U. n. 15057/2017), che all'esito di un ampio excursus sul tema in questione e richiamando anche la giurisprudenza prima citata ha affermato che: *Ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie funzionali al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, occorre distinguere tra domanda proposta nel corso del rapporto e che attiene agli obblighi, pur con connotazione previdenziale, del datore di lavoro e domanda, formulata dal dipendente già in quiescenza, diretta ad incidere esclusivamente sul rapporto previdenziale, dovendosi ritenere che mentre nel primo caso la controversia è devoluta al giudice del rapporto di lavoro, -e, quindi, al giudice amministrativo per le vicende anteriori al 30 giugno 1998 ed al giudice ordinario per quelle successive- nel secondo la lite appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti).*

É stato ben rilevato in tale pronuncia, con espressa disamina dei propri precedenti, che *in tale senso va interpretata la categorica affermazione*

(Cass. Sez. U. 09/06/2016, n. 11849) della riconduzione all'ambito della giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti di tutte le controversie funzionali alla pensione e quindi non solo di quelle aventi ad oggetto il sorgere ed il modificarsi del diritto alla pensione, ma pure di quelle relative ai problemi connessi, quali il riscatto dei periodi di servizio, la ricongiunzione di periodi assicurativi, gli assegni accessori, interessi e rivalutazione, ovvero il recupero di somme indebitamente erogate: infatti, la corretta individuazione di tale ambito e l'armonizzazione dei principi esposti impone di statuire che la giurisdizione della Corte dei conti sussiste sì quanto a tutte le controversie in materia di pensioni e, tra queste, pure in ordine a quelle ad esse funzionali, ma pur sempre a condizione che tanto non implichi, per essere intrapresa la controversia dal lavoratore ancora in servizio, un effetto diretto ed immediato anche nei confronti del suo datore di lavoro, sotto il profilo dell'insorgenza, dipendente dal riconoscimento del diritto del lavoratore medesimo alla copertura previdenziale, di obblighi datoriali di qualunque specie; nella quale ultima evenienza invece la controversia, riguardando in via immediata il rapporto di lavoro o d'impiego in essere, sia pure relativamente agli obblighi del datore di lavoro a contenuto o connotazione o funzione lato sensu previdenziale, tra cui quelli previdenziali, va devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

A questo fine, dalla disamina dell'atto introduttivo si rileva come la pretesa della ricorrente ha ad oggetto - in disparte la genericità della formulazione del *petitum* - il riconoscimento della *anzianità utile*

[preruolo] ai fini giuridici ed economici; dunque, il ricorrente chiede non tanto il mero riconoscimento di un diritto alla copertura previdenziale pure per il periodo in cui ha lavorato con contratto a tempo determinato in servizi c.d. pre ruolo o la valorizzazione degli stessi ai fini pensionistici, quanto piuttosto il diritto alla ricostituzione della carriera ed al ricalcolo della anzianità di carriera, ciò che, conseguentemente, implica tutte quelle condotte datoriali indispensabili al riconoscimento di tale anzianità a ogni fine giuridico ed economico (compreso l'eventuale versamento o regolarizzazione contributiva).

In tal modo, alla stregua del principio appena sopra enunciato, la controversia involge il rapporto di impiego in corso e prioritariamente gli obblighi del datore di lavoro a contenuto previdenziale in merito al riconoscimento dei servizi pre – ruolo e, quindi alla copertura previdenziale di detti servizi pre-ruolo, per il quale viene chiesto il riconoscimento medesimo.

Talché si ritiene che alla presente fattispecie debba applicarsi il principio di diritto in punto di giurisdizione affermato dalla richiamata pronuncia della Cassazione, con pronuncia declinatoria della giurisdizione a favore del Giudice ordinario.

Si consideri che il criterio in base al quale sono regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del "petitum sostanziale", ossia dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche, e soprattutto, in funzione della "causa petendi", costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e

individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione della parte (Cass. SS.UU. 10973/2001). Nel caso di specie, il petitum sostanziale non afferisce, come detto, al sorgere del diritto a pensione in senso stretto e, dunque, al rapporto pensionistico, bensì al rapporto di impiego del ricorrente, avendo di fatto contestato parte ricorrente la ricostruzione della carriera e chiesto la valorizzazione dell'anzianità a ogni effetto giuridico ed economico.

2. In conclusione, per le ragioni esposte, questo Giudice declina la giurisdizione della Corte dei conti e ritiene che la controversia debba essere conosciuta dal Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, con conseguente preclusione dell'esame, in questa sede, di ogni ulteriore questione.

Con riferimento alla declinatoria di giurisdizione, gli effetti sostanziali e processuali della domanda sono fatti salvi, ai sensi dell'art. 17, co. 2, c.g.c., qualora il processo venga riassunto dalla ricorrente innanzi al Tribunale ordinario competente in funzione di Giudice del lavoro nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato di questa sentenza.

3. Le spese sono compensate integralmente stante la definizione del giudizio sulla base di una questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 31, co. 3, c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana - ,

	10	
	in composizione monocratica quale Giudice per le pensioni,	
	definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso per	
	difetto di giurisdizione a favore del Giudice ordinario.	
	Spese compensate.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 16 luglio 2024.	
	IL GIUDICE	
	Dott. Gioacchino Alessandro	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Depositata nei modi di legge	
	Palermo, 18 luglio 2024	
	Pubblicata il 24 luglio 2024	
	Il Funzionario Responsabile	
	del Servizio Pensioni	
	Dott.ssa Mariolina Verro	
	(firmato digitalmente)	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del	
	decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,	
	dispone	
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma	
	1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	IL GIUDICE	
	Dott. Gioacchino Alessandro	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Depositata nei modi di legge	

Palermo 18 luglio 2024

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di **P. C.** OMISSIS nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 24 luglio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)